



COMUNE DI BARLASSINA
(Milano)
SETTORE FINANZIARIO

REGOLAMENTO TARSU

Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 30.06.1994 integrata dalla delibera di C.C. n. 72 del 26.09.1994, e modificato dalla delibera di C.C. n. 67 del 19.12.1996, n. 15 del 22.05.1998, n. 4 del 26.01.1999, n. 4 dell'11.01.2000, n. 4 del 09.01.2001, n. 4 del 21.01.2003 e n. 19 del 19.03.2007.

Art. 1

Applicazione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, giusto il disposto dell'art. 21, comma 1 lettera "g", del D.Lgs. 22/1997, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è applicata l'apposita tassa annuale disciplinata secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrate dalle prescrizioni e dai criteri di cui al presente regolamento.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali indicati nell'allegata tabella A che del presente Regolamento fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 2 bis

Costo del servizio

1. Ai fini della determinazione del costo del servizio si tiene conto di ogni onere diretto ed indiretto ad esso imputabile, compreso l'intero costo per lo spazzamento delle strade e la pulizia dei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche.
2. Il costo del servizio di nettezza urbana è preventivato, quarantacinque giorni prima la data di approvazione delle tariffe, dal responsabile del Settore Tecnico e sottoposto all'attenzione del responsabile dell'Ufficio Tributi che provvede all'elaborazione delle relative tariffe. Il responsabile del Settore Tecnico ha l'obbligo di verificare periodicamente la rispondenza delle previsioni, segnalando agli Uffici Ragioneria e Tributi ogni scostamento per la predisposizione degli atti correttivi. Sull'Ufficio Ragioneria incombono, invece, gli oneri relativi alla determinazione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, dell'eventuale eccedenza di gettito da computare in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 3

Contenuto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale delle province e dei comuni prevista dall'art 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non espressamente regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile determinare oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali di cui al precedente punto 2, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ridotta delle seguenti percentuali massime:

Attività	Riduzione
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburanti, gommisti autofficine per riparazioni veicoli, autolavaggi, autorimesse	30%
Falegnamerie e lavorazioni del legno	30%
Lavanderie a secco, tintorie Non industriali	30%
Laboratori dentistici, radiologi Laboratori odontotecnici, laboratori Di analisi	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie Serigrafie	20%

Altre attività diverse dalle precedenti 20%

7. La riduzione della superficie utile di cui al precedente comma viene accordata su richiesta della parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1^a comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento. Nelle more dell'applicazione della tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 ed al fine di acquisire ogni indicazione, la tassa, è determinata ripartendo l'importo totale da coprire tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del rapporto riscontrabile dall'iscrizione a ruolo relativa all'anno precedente, articolandola per le singole categorie d'utenza nel seguente modo:
 - per le utenze domestiche con riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare, utilizzando i coefficienti medi di produttività rifiuti di cui alla tabella "B" allegata, per l'incidenza percentuale del 55 %, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in mq, per la rimanente misura percentuale;
 - per le utenze non domestiche sulla base dei parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di cui alla tabella "C" allegata, nonché in base alla superficie occupata o condotta espressa in mq, determinata nell'ambito del rispettivo valore percentuale del 70 e 30.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Soppresso.
5. Il numero dei componenti il nucleo familiare per l'applicazione della tariffa della tassa rifiuti è quello rilevabile all'anagrafe il primo gennaio di ciascun anno o, se posteriore, a quello di inizio dell'utenza.
6. La tariffa è unica anche se per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni pure se ubicate in luoghi diversi; tuttavia in caso di esercizio di attività con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima, si applicano distinte tariffe anche nell'ipotesi di complesso unitario; nel caso di più attività distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
7. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero in tutto il territorio comunale, in quanto in tutto il territorio il Comune esplica, con diritto di privativa, le attività obbligatorie inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarico sul suolo e nel suolo degli stessi.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del

Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. Qualora all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente comma 1, si verifichi che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o non possa essere svolto in violazione del Regolamento comunale del servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per carenze organiche del servizio, gli utenti residenti nella zona ove è collocato l'immobile o il particolare utente hanno diritto ad una riduzione della tassa rifiuti in misura percentuale pari ad un massimo del 40 per cento sino alla regolarizzazione del servizio.

Art. 8

Parti comuni del condominio

Soppresso

Art. 9

Classi di contribuenza

Soppresso

Art.10

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di seguito elencate:
 - Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
 - Soppresso
2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 13 con annotata la richiesta di esenzione.
3. Soppresso.
4. Gli interessati sono obbligati a denunciare l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
5. Le esenzioni sopra determinate saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e troveranno copertura con proventi diversi dalla tassa oggetto del presente regolamento in conformità a quanto stabilito dall'art. 67, 3 comma, del D. Lgs. 507/93.

Art. 11

Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) soppresso;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 25%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%;

- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 25%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 25%;
 - f) abitazioni occupate da nuclei familiari percettori di solo reddito da pensione o da pensione e prima casa il cui totale non superi i limiti previsti dalla 1° fascia della tabella allegata all'annuale deliberazione sui servizi pubblici a domanda individuale: 10%, anche in aggiunta alla riduzione di cui al punto b)".
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, domanda che risulterà da apposito riquadro contenuto nella denuncia originaria, integrativa o di variazioni, con effetto dall'anno successivo.
 5. Le esenzioni di cui al punto "f" saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e troveranno copertura con proventi diversi dalla tassa oggetto del presente regolamento in conformità a quanto stabilito dall'art. 67, 3 comma, del D. Lgs. 507/93.

Art. 11 bis

Agevolazioni per il recupero dei rifiuti

1. Alle utenze non domestiche è applicata una riduzione della tassa rifiuti nel caso in cui il produttore avvii al recupero parte dei rifiuti assimilati esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti di imballaggio avviati al recupero.
2. La riduzione, con emissione di provvedimento di rimborso o di sgravio a seconda del momento in cui avviene la richiesta, verrà applicata a consuntivo dall'Ufficio tributi previa presentazione entro il 31 gennaio successivo a quello al quale l'imposta si riferisce di una richiesta corredata da apposita documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero comprovante l'avvio al recupero stesso.
3. La riduzione sarà applicata in misura percentuale fino ad un massimo del 40 per cento del totale della tassa rifiuti a fronte dell'esibizione di fatture comprovanti le spese inerenti il recupero dei rifiuti da considerarsi al netto di IVA.
4. Alle scuole primarie e secondarie che si impegnano nella raccolta differenziata e nella formazione sul tema della separazione dei rifiuti e del disincentivo all'abbandono degli stessi, potrà essere accordata una riduzione della tassa rifiuti nella misura massima del 50% dell'importo dovuto.
5. Tale riduzione sarà accordata su richiesta trasmessa all'ufficio tributi previa presentazione all'inizio dell'anno scolastico di un apposito progetto sull'attività da svolgere e di una relazione a consuntivo sull'attività svolta.

Art. 11 ter

Agevolazioni alle utenze domestiche per il recupero dei rifiuti

1. Alle utenze domestiche che attraverso il "compostaggio" concorrono alla riduzione dei rifiuti da smaltire è applicata una riduzione del 15 per cento della tassa rifiuti.
2. La riduzione verrà applicata dall'Ufficio Tributi a decorrere dal bimestre successivo a quello di ricevimento della richiesta di riduzione e previa verifica attraverso sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico della funzionalità del processo di compostaggio nel rispetto del Regolamento del Servizio di Raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributo il venir meno del presupposto che ha comportato l'applicazione della riduzione.

4. L'ufficio tecnico nell'ambito delle proprie competenze procederà negli anni successivi al primo ad effettuare verifiche a campione.

Art.12 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi anche se ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali, alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
 - h) gli identificativi catastali relativi all'immobile e le generalità del proprietario.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14
Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15
Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso

Art. 16
Lotta all'evasione

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - A) UFFICIO TRIBUTI:
 - 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 13 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente"
 - 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore in rigoroso ordine alfabetico. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
 - 3) soppresso.
 - B) UFFICIO TECNICO:
 - 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
 - C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:
 - 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 17
Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi indicate per l'applicazione delle quali si fa rinvio a quanto previsto dai DD. Lgss. 471, 472 e 473 del 1997.

Art. 18
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 19
Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento sono applicabili dall'anno d'imposta 1999.

Art. 20
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21
Pubblicità del Regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22
Entrata in vigore del regolamento

1. Soppresso.
2. Le modifiche al presente Regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 23
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Tabella "B"

Coefficienti per l'attribuzione della tariffe alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Pra coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti dei nuclei familiari	Pra coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti dei nuclei familiari
1	0,80	1.00
2	0,94	1.70
3	1,05	2.30
4	1,14	3.00
5	1,23	3.60
6 o più	1,30	4.10

Tabella "C"
Coefficienti per l'attribuzione delle tariffe alle utenze non domestiche

Tipologia di attività	Prb coefficiente potenzialità produzione rifiuti	
	MIN	MAX
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,43
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5 Stabilimenti balneari	0,38	0,64
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7 Alberghi con ristorante	1,20	1,64
8 Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
9 Casa di cura e riposo	1,00	1,25
10 Ospedali	1,07	1,29
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
12 Banche e istituti di credito	0,55	0,61
13 Negozio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
15 Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli e antiquariato	0,60	0,83
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
17 Attività artigianali quali: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
18 Attività artigianali quali: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
20 Attività industriale con capannoni di produzione	0,38	0,92
21 Attività artigianale di produzione di beni specifici	0,55	1,09
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pubs	5,57	9,63
23 Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	7,63
24 Bar, caffè, pasticcerie	3,96	6,29
25 Supermercato, generi alimentari, macelleria, salumi e formaggi	2,02	2,76
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
27 Ortofrutta, pescherie, piante e fiori, pizza al taglio	7,17	11,29
28 Ipermercati di generi misti	1,56	2,74
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92
30 Discoteche, night club	1,04	1,91